



COMUNE DI MONTENERO DI BISACCIA

PROVINCIA DI CAMPOBASSO

ORDINANZA SINDACALE N. 26 DEL 14 LUGLIO 2017

OGGETTO: LIMITAZIONI UTILIZZO ACQUA PER FINI NON POTABILI

IL SINDACO

Premesso:

che l'acqua è un bene pubblico indispensabile ma non illimitato, per cui è importante che il suo utilizzo sia razionalizzato e regolamentato al fine di garantire la disponibilità per gli usi strettamente necessari al consumo dell'uomo;

Richiamato il D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" ed in particolare:

- l'art. 98, comma 1, che recita "*Coloro che gestiscono o utilizzano la risorsa idrica adottano le misure necessarie all'eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi e ad incrementare il riciclo ed il riutilizzo, anche mediante l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili*";
- l'art. 44, comma 4, che stabilisce "*Gli usi diversi dal consumo umano sono consentiti nei limiti nei quali le risorse idriche siano sufficienti e a condizione che non ne pregiudichino la qualità*"

Vista la nota con la quale il Commissario Straordinario dell'Azienda Speciale Regionale "MOLISE ACQUE" per la Gestione della Risorsa Idrica ha invitato, tra l'altro, i Sindaci ad attivarsi per sensibilizzare i cittadini, le aziende e le istituzioni locali circa l'importanza di un uso corretto e razionale della risorsa idrica, provvedendo nell'eventualità ad emettere apposita Ordinanza Sindacale;

Rilevata la necessità di adottare un provvedimento contingibile ed urgente per preservare la risorsa idrica vietando il prelievo dell'acqua potabile per usi non prettamente domestici ed in particolare per l'irrigazione e innaffiamento di campi, orti e giardini privati;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000;

ORDINA

Dalla data della presente Ordinanza e fino a nuove disposizioni, il divieto di utilizzare l'acqua potabile per usi non prettamente domestici ed in particolare per l'irrigazione e innaffiamento di campi, orti e giardini privati;

INVITA

La cittadinanza ad un razionale e corretto uso dell'acqua al fine di evitare usi impropri, inutili sprechi e abusi in genere ed in particolare per:

- a) lavaggio di veicoli di qualsiasi genere, cortili, piazze e strade private non legate ad attività economiche;
- b) per riempire piscine.



COMUNE DI MONTENERO DI BISACCIA

PROVINCIA DI CAMPOBASSO

AVVERTE

Che i trasgressori saranno sanzionati con le modalità previste dalla legge, con una somma da € 25,00 ad € 500,00 ed il pagamento in misura ridotta è stabilito nel doppio del minimo edittale, pari a € 50,00 ed in caso di recidiva saranno denunciati all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art 650 del codice penale;

DISPONE

La pubblicazione della presente all'Albo Pretorio del Comune e la sua divulgazione attraverso manifesti da affiggere sul territorio comunale demanda alla Polizia Municipale il compito di vigilare sull'applicazione della presente ordinanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al **Tribunale Amministrativo Regionale** entro 60 gg ovvero in via straordinaria al Presidente della Repubblica entro 120 gg.

Dalla Sede Municipale 14 luglio 2017


Il Sindaco
Avv. Nicola Travaglini